

Trovarisposte

I nostri esperti

COMMERCIALISTI
Daniela Forlani
Alessia Tiraboschi

NOTAIO
Francesco Boni

CONSULENTI DEL LAVORO
Daniela Butti
Elisabetta Sporchia

**AMMINISTRATORE
DI CONDOMINIO**
Francesco Cortesi

Ordine dei commercialisti e degli esperti contabili Bergamo

del Consiglio notarile di Bergamo

del Consiglio dei Consulenti del lavoro di Bergamo

dello Sportello condominio Sictet-Cisl di Bergamo

Bonus bollette «in busta» contro la crisi energetica

Il decreto. Innalzando il tetto dei fringe benefit per ogni lavoratore Per quest'anno l'importo massimo passa da 258 a 600 euro netti



Il decreto Aiuti bis stanziava 17 miliardi contro la crisi energetica, per contrastare il caro bollette e agevolare lo strumento dello smart working

MARCOS CONTI

Tragli ultimi provvedimenti approvati dal governo Draghi, quello al decreto Aiuti bis diventato legge cerca di sostenere quanto più possibile le famiglie e le imprese alle prese con una spaventosa impennata dei costi. In totale sono 17 i miliardi stanziati contro la crisi energetica, per contrastare il caro bollette (con un bonus di 600 euro) e agevolare il ritorno fino a fine anno dello smart working. Chiariamo subito che in questo caso il bonus cosiddetto bollette si traduce nell'innalzamento del tetto del «fringe benefit», ovvero una integrazione al reddito dei lavoratori (alla voce welfare aziendale)

erogata dai datori di lavoro attraverso beni e servizi (auto aziendale, buoni pasto, assicurazioni).

Il governo Draghi ha portato l'importo massimo dei fringe benefit da 258,23 a 600 euro, dedicando la maggiorazione al pagamento appunto delle bollette di acqua, luce e gas. L'innalzamento del tetto vale al momento solo per quest'anno; toccherà poi al futuro governo decidere quale importo fissare per i prossimi anni, già dal 2023. Il datore di lavoro può dedurre interamente i fringe benefit, riducendo l'imponibile fiscale della società. Per il lavoratore le somme sono nette, non soggette né a tasse né a contribuzione (pertanto non influen-

scono sulla futura pensione). Il bonus può essere erogato da parte del datore di lavoro come rimborso in busta paga (sotto la voce «rimborso da parte del datore di lavoro per il pagamento delle bollette di acqua, luce e gas») delle spese sostenute direttamente dai lavoratori, previa presentazione della fattura della bolletta.

Oppure l'erogazione può essere fatta direttamente dall'azienda al fornitore del servizio luce, acqua e gas, ma in questo caso l'operazione è più complicata in quanto i canoni delle utenze sono di norma addebitate direttamente al titolare delle stesse. Per quanto concerne le utenze intestate al

coniuge o al convivente, al momento non vi è certezza, dato che il decreto non ne parla. Da più parti (citiamo la Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro) è stato richiesto un allargamento dell'applicazione del nuovo tetto anche alle spese intestate a familiari conviventi, per non vanificare l'applicazione ai lavoratori che non risultano gli intestatari delle utenze. Il nuovo tetto dei 600 euro al momento è escluso quello di 200 euro per i carburanti introdotto dal decreto Ucraina-bis: tale bonus (sempre esentasse) è stato considerato aggiuntivo rispetto ai 600 previsti dal decreto Aiuti bis.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commercialisti

RISPOSTA N. 3.634

Come conteggiare nel 730 l'indennità di maternità?

Sono libera professionista con partita Iva in regime forfettario L. 190/2014 che, nel corso dell'anno 2021, ha percepito l'indennità di maternità dalla propria cassa di previdenza. Come devo considerare tali somme ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi?

LETTERA FIRMATA

L'indennità di maternità erogata dalla cassa di previdenza è da considerarsi come un'indennità sostitutiva del reddito e, in quanto tale, deve essere dichiarata al pari del reddito sostituito. Nel caso prospettato tale indennità, essendo il soggetto in regime forfettario ex lege 190/2014, dovrà indicare tale reddito nel quadro LM, sezione II, del modello Redditi e su tale reddito sarà dovuta sia l'imposta sostitutiva (del 5% o del 15%) e sia i contributi da versare alla propria cassa di previdenza.

RISPOSTA N. 3.635

Per la prima casa quali agevolazioni per gli under 36?

Io e la mia futura moglie stiamo valutando l'acquisto di una casa. Ho sentito parlare di agevolazioni per i giovani che si trovano ad affrontare questo investimento. È possibile avere qualche informazione maggiore?

LETTERA FIRMATA

Il decreto legge n. 73/2021 ha introdotto nuove agevolazioni fiscali in materia di imposte indirette per l'acquisto della «prima casa» da parte di giovani («prima casa under 36»). Queste agevolazioni, che si applicano agli atti stipulati tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2022, comprendono: per le compravendite non soggette a Iva, l'esenzione dal pagamento dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale; per gli acquisti soggetti a Iva, oltre all'esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale, il riconoscimento di un credito d'imposta di ammontare pari all'Iva

corrisposta al venditore. È prevista, inoltre, al ricorrere dei medesimi presupposti, l'esenzione dall'imposta sostitutiva per i finanziamenti erogati per l'acquisto di immobili ad uso abitativo. Le agevolazioni sono applicabili ai giovani che non hanno ancora compiuto i 36 anni di età nell'anno in cui l'atto è stipulato e che hanno un indicatore Isee non superiore ad 40 mila euro annui.

Tali requisiti si aggiungono a quelli già previsti per usufruire dell'agevolazione «prima casa» (p.e. trasferimento della propria residenza, entro 18 mesi dall'acquisto, nel Comune in cui si trova l'immobile). In caso di co-acquisto di un bene immobile ad uso abitativo, la misura del vantaggio fiscale andrà calcolata pro-quota, in favore dei soli soggetti acquirenti aventi i requisiti richiesti.

Notaio

RISPOSTA N. 3.636

Multiproprietà: come periziare il suo valore?

Ho ereditato una multiproprietà dai miei genitori, con mio fratello. A me interessa e a lui invece no. A questo punto, come si può far periziare il valore effettivo, aggiornato, di questa quota?

LETTERA FIRMATA

Il valore di un bene immobile o di un diritto reale immobiliare in libero mercato non può essere quantificato in modo oggettivo ed automatico: ogni valutazione è per definizione soggettiva e risponde agli stimoli del mercato in un certo periodo di tempo. Per avere un'indicazione di massima del valore di un bene immobile, indipendente dal gradimento soggettivo che ogni potenziale acquirente potrebbe esprimere, solitamente ci si rivolge ad un perito estimatore dell'area tecnica (geometra, architetto, ingegnere), capace di applicare criteri scientifici per esprimere giudizi di valore, oppure ci si affida ad un agente immobiliare, che può esprimere una valutazione in base alla sua personale conoscenza del mercato, o anche se non necessariamente i canoni scientifici dell'estimo.

@Trova Risposte

Ecco come sottoporre le tue domande agli esperti:

- compila questo coupon e invialo via fax allo 035.386217
- consegna il coupon alla sede de L'Eco di Bergamo Bergamo - Viale Papa Giovanni XXIII, 118
- manda una mail a trovarisposte@eco.bg.it
- vai su www.ecodibergamo.it e clicca sul banner Trovarisposte

Il tuo quesito Rubrica (barra la casella corrispondente all'argomento della tua domanda) Commercialista Consulente del lavoro Notaio Amministratore di condominio

Dati del lettore

Nome _____ Cognome _____
Indirizzo _____ Città _____
Tel. _____ E-mail _____
Firma _____

Se desideri mantenere l'anonimato in caso di pubblicazione del tuo quesito barra la casella qui accanto.

Informativa privacy. Ti informiamo che i dati forniti verranno utilizzati per dare corso alla richiesta del servizio, e verranno trattati con metodo manuale e informatizzato, da incaricati del Titolare. I dati saranno comunicati ai consulenti esterni, che li tratteranno per poter elaborare il parere richiesto. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile dare corso al servizio. Puoi esercitare i diritti dell'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo al Titolare del trattamento L'Eco di Bergamo, società editrice S.E.S.A.B. spa - Viale Papa Giovanni XXIII, 118 - 24121 Bergamo. Responsabile del trattamento è il Direttore Responsabile Alberto Ceresoli.

I pareri degli esperti hanno lo scopo di fornire informazioni di carattere generale. L'elaborazione dei quesiti, per quanto curata con scrupolosa attenzione, non può comportare responsabilità da parte degli esperti e/o dell'Editore per errori o inesattezze. L'elaborazione dei quesiti non sostituisce la consulenza personale del professionista di fiducia.

L'ECO DI BERGAMO

La rubrica

Come inviare i quesiti agli esperti

Due le strade per presentare le vostre domande agli esperti: compilare il coupon a fianco e inviarlo via fax allo 035.386217 o consegnarlo in sede a «L'Eco di Bergamo» in Viale Papa Giovanni XXIII, 118 in città. Inviare una mail a trovarisposte@eco.bg.it che trovate anche sul sito www.ecodibergamo.it cliccando sull'apposito banner Trovarisposte. Indicate professionista, generalità e, nel caso vogliate mantenere l'anonimato, specificatelo in modo chiaro.

RISPOSTA N. 3.637

La successione è un atto obbligatorio?

La successione è un atto obbligatorio dopo la morte di una persona oppure se si può soprassedere e fare le pratiche che le banche e gli uffici pubblici richiedono solo col certificato di morte?

LETTERA FIRMATA

La dichiarazione di successione non è un atto ma un adempimento amministrativo/fiscale, che ricorrendo i presupposti di territorialità si rende obbligatorio ai sensi del D.Lgs 346/1990. Fanno eccezione alla regola della obbligatorietà i casi in cui concorrono queste tre condizioni: (1) l'eredità è composta solo da beni mobili (2) il valore della massa ereditaria è inferiore a 100.000 euro (3) l'eredità è devoluta al coniuge o parenti in linea retta. In questi casi può essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Consulenti del lavoro

RISPOSTA N. 3.638

Azienda fallita,

Il Fondo garantisce contributi e Tfr

Ho lavorato come dipendente per una azienda dichiarata fallita. Il mio datore di lavoro non ha versato il Tfr al Fondo previdenza complementare, come posso tutelarmi?

LETTERA FIRMATA

In attuazione della Direttiva CEE 987/80 che mira alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, è stato istituito il Fondo di Garanzia presso l'Inps. In particolare, il D.Lgs. 80/1992, istitutivo del predetto Fondo, contempla anche l'ipotesi di omesso o insufficiente versamento dei contributi (il Tfr è considerato in questo caso contribuzione) destinati alla previdenza complementare. Per chiedere l'intervento del Fondo di Garanzia, il lavoratore deve preliminarmente presentare istanza di ammissione al passivo, personalmente o a mezzo di avvocato di fiducia. Una volta ottenuta l'ammissione al passivo, il lavoratore dovrà trasmettere all' Inps appositi moduli reperibili sul sito, che andranno compilati dal Curatore Fallimentare, dal lavoratore stesso e dal legale rappresentante del Fondo di Previdenza

Complementare. Affinchè il Fondo di Garanzia evada la richiesta di intervento, è assolutamente necessario che il lavoratore risulti iscritto alla previdenza complementare al momento della presentazione della domanda, poiché i contributi o il Tfr omesso non possono mai essere liquidati direttamente al lavoratore. È comunque importante sottolineare che il Fondo di previdenza Complementare a favore del quale verranno reintegrati i contributi omessi può essere diverso da quello nel quale si è verificata l'omissione contributiva, se nel frattempo il lavoratore abbia trasferito la propria posizione.

RISPOSTA N. 3.639

Naspi e pensione Come calcolare i requisiti

Ho terminato il periodo riconosciutiomi di Naspi lo scorso gennaio a seguito di un licenziamento. Ho dato un occhio al mio estratto contributivo e vorrei capire se posso rientrare nelle agevolazioni previste per i lavoratori precoci e quindi accedere alla pensione.

LETTERA FIRMATA

Il lavoratore dipendente in

stato di disoccupazione per licenziamento e che ha concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione a lui spettante da almeno tre mesi è un soggetto potenzialmente beneficiario della pensione anticipata precoci. Dal quesito non risultano fornite tutte le informazioni per una risposta completa e precisa, pertanto le ricordo che oltre a quanto sopra già indicato per poter accedere alla pensione anticipata precoci deve aver maturato 41 anni di anzianità contributiva a prescindere dalla sua età anagrafica e vi possono accedere coloro che hanno maturato almeno 12 mesi di contribuzione, per periodi di lavoro effettivo, precedenti il raggiungimento del 19° anno di età. Le consiglio di recarsi da un consulente esperto in materia previdenziale e verificare la sua posizione compreso l'effettivo possesso di tutti i requisiti previsti. Le fasi della procedura per ottenere la pensione anticipata con requisiti ridotti prevedono: presentazione all'Inps solo in via telematica della domanda di riconoscimento entro il 1 marzo di ciascun anno; istruttoria da parte dell'Inps per la verifica dei requisiti e capienza delle risorse stanziarie;

comunicazione esito entro il 30 giugno. In caso di esito positivo, presentazione della domanda di pensione previa cessazione dell'attività lavorativa subordinata. Le preciso che per un periodo di tempo corrispondente alla differenza tra l'anzianità contributiva ordinaria comprensiva degli incrementi di speranza di vita e l'anzianità al momento del pensionamento, è prevista l'incumulabilità della pensione liquidata ai precoci con redditi di lavoro subordinato o autonomo.

Amministratore di condominio

RISPOSTA N. 3.640

Assicurazione cambiata senza comunicarlo

In occasione di un sinistro per danni da acqua a due condomini ci siamo accorti che il n.s. amministratore, da oltre un anno, ha rinnovato l'assicurazione del fabbricato con una nuova diversa compagnia senza una delibera assembleare. Nessun condomino ne era al corrente. Di conseguenza il sinistro che sarebbe stato indennizzato dalla precedente assicurazione dalla nuova no. Come

possiamo agire? Possiamo chiedere le dimissioni dell'amministratore?

LETTERA FIRMATA

Il contratto di assicurazione ha il solo scopo di evitare pregiudizi economici ai proprietari dell'edificio danneggiato. Non rientra quindi in quegli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio che l'amministratore deve obbligatoriamente compiere in forza del dettato dell'art. 1130 comma 4. Cioè non rientra tra quegli atti materiali (riparazione di muri portanti, di tetti e lastrici) e/o tra quegli atti giudiziari (azioni contro comportamenti illeciti posti in essere da terzi) necessari per la salvaguardia e l'integrità dell'immobile. Pertanto, l'amministratore non è legittimato a concludere il contratto d'assicurazione del fabbricato se non abbia ricevuto la autorizzazione da una deliberazione dell'assemblea dei partecipanti alla comunione, che può anche essere successiva di ratifica. Eventuali danni possono in questo caso esporre l'amministratore ad una azione di responsabilità da valutarsi con un legale.

Borsa

FTSE Mib	21.690,65	3,42%	↑	Ftse 100 Londra	7.086,46	2,57%	↑	Spread Btp-Bund	231,38	0,40%	↑	Petrolio WTI	86,55	3,49%	↑
FTSE All Share	23.577,85	3,39%	↑	Dow Jones	30.316,98	2,80%	↑	Euro-Dollaro	0,9891	1,30%	↑	Oro Fino (euro/gr)	55,74	1,46%	↑
Dax Francoforte	12.670,48	3,78%	↑	Nasdaq	11.176,41	3,34%	↑	Euro-Sterlina	0,8727	0,23%	↑	Argento	19,42	2,08%	↑
Cac 40 Parigi	6.039,69	4,24%	↑	Nikkei Tokyo	26.992,21	2,96%	↑	Euro-Yen	143,3000	1,28%	↑	Euribor (360) 3m	1,185	diff: 0,012	

AZIONI	PREZZO CHIUS.	VAR %	CAP.	VAR ANNO%
A				
Abitare In	5.360	0,37	142	-35,19
Accea	11.670	1,66	2485	-37,79
Acinque	2.070	0,00	409	-16,19
Adidas ag	125.620	6,06	26282	-50,41
Adv Micro Devices	69.000	2,92	65328	-62,94
Aedes	0.277	1,47	73	-72,92
Aeffe	1.216	2,36	311	-55,94
Aegon	4.283	4,49	676	-2,59
Aeroporto Marconi Bo.	7.280	2,54	263	-17,27
Aegas	37.600	0,00	88422	-17,13
Ahold Del	26.075	0,00	3108	-14,06
Air France Kim	1.310	6,07	562	-12,94
Airbus	94.860	5,87	73236	-15,81
Alerion	35.950	2,28	1590	-21,66
Algowatt	0.776	2,92	34	126,24
Alkerm	11.840	-2,95	67	-47,84
Allianz	167.600	3,76	76074	-18,20
Alphabet cl A	101.740	1,70	30323	-21,59
Alphabet Classe C	102.160	2,00	35703	-21,16
Amazon	122.940	5,04	59241	-11,19
Amgen	233.600	-1,68	170452	-15,64
Amplifon	27.580	4,47	6244	-8,39
Anheuser-Busch	48.435	5,85	77895	-8,70
Antares V	3.200	4,51	1109	-28,73
Apple	145.660	1,66	752367	-8,39
Aquaifi	5.470	-1,26	234	-19,91
Ariston Holding	9.135	3,81	970	-9,91
Ascopave	2.160	1,41	506	-37,75
ASML Holding	464.900	5,56	201457	-34,43
Autantia	22.800	-0,40	18828	-30,62
Autogrill	6.340	0,41	2441	10,52
Autos Meridionali	37.000	1,65	167	-32,62
Avio	9.370	-0,53	247	-19,91
Axa	23.605	6,69	49315	-10,42
Azimut	15.600	4,38	229	-21,29
AZ	1.049	2,74	3288	-38,98
B				
B Desio e Brianza	2.760	2,22	371	-8,61
B Ifis	11.880	3,21	639	-30,40
B M Paschi Siena	23.980	-3,38	240	-73,12
B P di Sondrio	3.516	3,17	1594	-4,92
B Profilo	0.193	0,52	131	-5,80
B Sistema	1.412	0,86	114	-32,92
Banca Generali	28.380	3,35	3316	-26,76
Barco Bpm	2.843	2,16	4308	7,69
Barco Santander	2.648	7,38	42729	-9,92
Basf	42.080	3,12	38845	-32,03
Bascinet	5.000	-0,40	270	-13,04
Bastogi	0.584	-0,34	72	-21,29
BBY	48.630	1,77	37170	-32,94
BB Biotech	55.100	1,66	3053	-2,24
BBVA	4.684	0,00	31232	-10,68
B&B Speakers	11.700	2,63	129	-15,22
Bca Fimat	0.309	0,32	112	16,17
Bca Mediolanum	6.788	3,22	5043	-21,80
Be	3.435	0,00	463	-24,01
Beghelli	0.280	-0,18	56	-36,68
Beiersdorf AG	100.300	0,00	25276	10,98
Best Buy Co Us	81.480	0,00	18330	0,00
Bf	3.600	0,28	673	-2,17
Bff Bank	7045	2,55	1307	-0,63
Bialetti Industrie	0.277	-1,07	43	1,84
Biancamano	0.182	0,00	6	0,00
Biorca	12.160	5,01	333	-50,20
Bloesa	0.083	-0,48	3	-17,83
Bmw	72.960	3,52	43922	-17,52
Bnp Paribas	45.325	2,65	41341	-25,50
Borghesina	0.624	0,00	30	0,32
Bper Banca	1.680	4,25	2374	-7,84

AZIONI	PREZZO CHIUS.	VAR %	CAP.	VAR ANNO%
Brembo	9.035	4,33	3017	-27,89
Brioschi	0.078	2,35	62	-13,47
Brunello Cucinelli	51.300	4,74	3488	-15,49
Buzzi Unicem	15.370	4,91	2961	-19,00
C				
Cairo Communication	1.500	2,74	202	-26,47
Caleffi	1.000	-0,50	16	-31,51
Calligione	3.240	0,93	389	-17,97
Calligione Editore	0.972	0,62	122	-13,60
Campari	9.226	3,15	1077	-28,23
Carel Industries	21.200	5,21	2120	-20,30
Cellularline	3.710	0,00	81	-13,52
Cembre	24.300	-0,41	413	-28,95
Cementir Holding	5.650	2,91	899	-32,58
Centrale del Latte d'Italia	2.690	1,51	38	-22,03
Chil	0.004	0,00	7	0,00
Cia	0.064	3,22	6	-4,18
Cir	0.403	2,15	447	-14,15
Civitanavi 5	4.085	2,13	126	0,00
Cos Editori	0.660	-2,60	10	-30,39
Cnh Industrial	12.375	4,25	16884	-16,64
Combase Global	66.000	0,00	11458	0,00
Commerzbank	7.610	3,48	9530	13,14
Conifer	0.374	-0,80	14	-38,89
Continental AG	48.710	3,40	9747	-47,76
Covivio	51.500	3,08	4871	-28,85
Credem	5.910	2,43	2017	1,55
Credit Agricole	8.789	3,86	19567	-30,30
Csp International	0.383	0,26	15	1,59
D				
D'Amico	0.243	0,21	302	157,14
Danieli & C	18.300	3,40	748	-32,35
Danieli & C Rsp	13.100	3,97	530	-23,84
Datalogic	6.980	1,90	408	-54,38
Dea Capital	1.040	2,77	276	-14,13
DeLonghi	15.150	2,85	2286	-51,94
Deutsche Bank	8.052	5,31	4597	-26,93
Deutsche Borse AG	169.650	0,00	32742	15,17
Deutsche Lufthansa AG	5.780	3,94	2694	-6,21
Deutsche Post AG	32.695	5,25	3951	-42,48
Deutsche Telekom	18.280	2,95	79725	11,98
Diason	118.750	4,17	6644	-29,08
Digital Bros	23.800	2,76	339	-20,45
doValue	5.710	4,58	457	-31,94
E				
Edison Rsp	1.245	1,22	136	-15,88
Eems	0.109	-2,23	49	-16,41
El En	12.200	4,45	974	-21,69
Elica	2.350	0,43	149	-35,53
Emak	0.926	3,35	152	-56,22
Enav	3.840	2,35	2080	-2,29
Enel	4.463	2,44	45379	-36,65
Enervit	3.330	2,78	59	-13,28
Eni	12.296	1,74	26973	-5,88
Engie	11.540	2,65	41215	-5,56
E.ON	8.232	0,81	16472	-32,62
Eprinc	0.012	-2,44	5	-40,59
Equita Group	3.300	3,13	168	-13,61
Erg	31.020	3,40	4663	9,07
Espritnet	6.440	4,46	325	-50,08
Essilorluxottica	152.300	7,33	33210	-17,68
Eukelods	1.310	0,00	30	-27,02
Eurotech	2.912	0,69	103	-42,45
Evonik Industries AG	18.025	4,25	8400	-36,55
Expriava	1.270	0,95	66	-42,79
F				
Faurecia	12.330	4,71	1702	-66,88
Ferrari	196.400	3,50	38087	-13,67
Fidia	1.420	-4,38	7	-25,65

AZIONI	PREZZO CHIUS.	VAR %	CAP.	VAR ANNO%
Fiera Milano	3.125	1,79	225	-7,54
Fila	7.280	1,82	313	-25,10
Fincantieri	0.476	-0,13	809	-21,13
Fine Foods Pharma Ntm	7.990	2,44	176	-48,12
FinecoBank	13.410	5,88	8182	-13,12
Fnm	0.440	4,89	191	-28,34
Fresenius M Care AG	29.470	4,50	9027	-49,55
Fresenius SE & Co. KGaA	21.700	0,00	11843	-37,10
Fulxis	0.740	3,06	8	-29,19
G				
Gabetti	1.070	7,43	65	-45,69
Carofilo Health Care	3.890	3,18	351	-29,27
Gas Plus	2.460	-2,38	110	-26,79
Geifran	7.880	3,55	113	-29,96
Generali	7.200	0,00	91	0,00
Generali	14.500	3,42	23009	-9,17
Geox	0.743	1,09	193	-30,56
Geoutly	0.013	0,00	1	-51,90
Gilead Sciences	1.180	1,72	24	-27,87
Gilead Sciences	65.120	3,50	85042	0,32
Gpi	13.000	0,62	237	-20,25
Greenthesis	0.889	1,48	138	-22,36
Gvs	6.110	1,92	1069	-42,09
H				
Grandi Viaggi	0.842	5,25	40	-13,73
Iberdrola	9.830	0,53	62889	-5,80
Igd	2.840	1,90	313	-26,42
Il Sole 24 Ore	0.467	-0,21	26	-8,07
Illimity Bank	7.175	2,57	600	-45,52
Immsi	0.375	1,49	128	-13,48
Indel B	23.900	2,14	140	-10,82
Inditex	22.000	2,85	68566	-22,10
Industria De Nora	16.280	0,43	715	0,00
Infinion Technologies AG	24.395	7,28	28266	-40,50
Ing Group	9.424	5,53	19426	-21,28
Intel	27.815	3,09	130703	-39,49
Intercos	10.450	0,67	1006	-25,68
Intesa	35.900	6,34	3909	-44,30
Interpumpo	1.788	3,11	34450	-21,37
Inwit	9.246	2,64	8878	-13,43
Irinc	2.070	0,00	58	-33,65
Iren	1.448	4,32	1884	-45,44
It Way	1.576	7,36	16	-16,61
Italgas	5.005	2,44	4055	-17,30
Italian Exhibition	1.990	0,00	61	-25,47
Italmobiliare	24.650	0,61	1048	-22,26
Iveco	5.150	4,08	1397	0,00
Ivs Group	3.890	4,85	354	-